

ambientale dichiarato, e nel caso di specie a rischio idrogeologico, in misura pari al 41,52 per cento degli edifici scolastici;

la circostanza, se rispondente a verità, presenterebbe aspetti di una gravità tale da non esigere particolari sottolineature, atteso quel che potrebbe accadere in qualsiasi momento ad un numero elevatissimo di studenti —;

se i dati riferiti allo stato degli edifici scolastici in Puglia corrisponda al vero, e, in caso affermativo, se non ritenga, attraverso un immediato contatto con le autorità territorialmente e giuridicamente competenti, di dover valutare le azioni da attivare per evitare possibili situazioni di grave pericoli coinvolgenti un numero elevato di giovani studenti. (4-13288)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il 1° marzo 2005, i 90 dipendenti della Cooperativa « Avvenire », che lavorano all'interno dell'Ospedale « Perrino » di Brindisi, svolgendo mansioni di portanti, fattorini e di addetti alle pulizie della struttura, hanno protestato davanti ai cancelli del nosocomio, perché da circa due mesi non percepiscono lo stipendio, nonostante l'Ospedale abbia già pagato alla Cooperativa le somme legate alle prestazioni di servizio —;

se non ritenga opportuno intervenire presso i soggetti interessati, a tutela dei diritti, della dignità e delle professionalità dei lavoratori interessati, nell'intento di garantire loro sia le spettanze salariali arretrate e sia un futuro occupazionale certo e tranquillo. (4-13275)

DAMIANI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13, comma 8, della legge 257 del 27 marzo 1992, « Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto », prevedeva, per i lavoratori che fossero stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL, fosse moltiplicato per il coefficiente 1,5;

l'articolo 47, comma 1, del decreto legge n. 269, del 30 settembre 2003, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, ha ridotto il coefficiente di rivalutazione all'1,25;

l'articolo 47, comma 2, della stessa legge stabilisce, che quanto disposto al comma 1 si applichi anche « ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali » antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto;

l'articolo 47, comma 5, della stessa legge stabilisce inoltre che i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici;

da quanto si rileva in premessa del decreto ministeriale del 27 ottobre 2004, in attuazione dell'articolo 47 della legge 326, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (*Gazzetta Ufficiale* n. 295, 17 dicembre 2004), è superata la preclusione presente nella previgente disciplina, e viene esteso ai lavoratori non

coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio consistente nella valutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici, fissando un termine di decadenza per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio della certificazione di esposizione all'amianto;

in forza di ciò, anche la Gente di Mare, iscritta alle matricole di cui agli articoli 118 e 119 del Codice della Navigazione, e coperta da assicurazione obbligatoria gestita dall'Ipsema, può presentare all'INAIL la richiesta di rilascio della certificazione attestante l'esposizione all'amianto;

il comma 3, dell'articolo del decreto ministeriale dispone che: «l'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del *curriculum* lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 2, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative di cui al medesimo articolo 2, comma 2, comportanti l'esposizione all'amianto»;

i lavoratori marittimi sono disciplinati da una legislazione speciale in materia di collocamento e disciplina del rapporto di lavoro, tutte le informazioni richieste dal *curriculum* di cui al citato articolo 3, sono regolarmente annotate, per ogni imbarco e sbarco, sul Libretto di Navigazione, e tali annotazioni hanno pieno valore di ufficialità, tanto che esse vengono assunte dall'Inps quale base documentale per l'accertamento dei periodi navigazione utili ai fini pensionistici;

a differenza di quanto avviene nella generalità dei casi, per i lavoratori marittimi la sede di residenza della società armatrice non corrisponde quasi mai dalla zona di residenza del lavoratore, come dimostra la situazione più tipica relativa a marittimi residenti in Campania, Puglia, o Sicilia e società armatrici con sede a Genova, Venezia o Trieste;

il marittimo cambia di norma molti datori di lavoro nel corso della propria carriera lavorativa e quindi la richiesta di dichiarazione dovrebbe essere rivolta ad una pluralità, spesso anche molto numerosa, di aziende e non a pochi datori di lavoro come avviene invece nella generalità dei casi;

queste circostanze, oggettivamente diverse da quelle dei restanti lavoratori, rendono molto problematico da parte dei marittimi l'esercizio di un diritto che il legislatore, abolendo il vincolo dell'iscrizione all'INAIL, ha voluto rendere possibile per tutti i lavoratori esposti all'amianto secondo le mansioni ed i requisiti disposti dalla normativa, a prescindere dall'Istituto che gestisce l'assicurazione obbligatoria;

molte società di navigazione non esistono più da anni e quelle che sono ancora sul mercato non hanno rilasciato sinora tali attestati, né intendono rilasciarne, in quanto, come dichiarato il 15 febbraio 2005 nel corso di un incontro tra Federlinea e la Segreteria Nazionale di Federmar Cisl, l'associazione amatoriale nazionale ritiene inapplicabile al settore marittimo la legge n. 326 del 2003 e il successivo decreto del 27 ottobre 2004;

a fronte della negativa posizione assunta dall'armamento, la Federmar Cisl ha dichiarato per il giorno 15 marzo 2005 una giornata di sciopero dell'intero settore marittimo —:

se il Ministro non rilevi una condizione di obiettiva iniquità laddove la medesima normativa si trovi ad applicare coefficienti di rivalutazione diversi tra assicurati INAIL e assicurati non-INAIL, nonostante esistano pronunce giudiziali che hanno ribadito come il beneficio debba essere esteso a quei lavoratori che, al di là del tipo di assicurazione cui sono stati assoggettati, hanno tutti i requisiti per il riconoscimento del beneficio stesso;

se, al fine di individuare i lavoratori marittimi che sono stati realmente esposti al rischio amianto (es. manutenzione cal-

daie in sala macchine) il Ministro non ritenga di emanare disposizioni urgenti che consentano ai lavoratori marittimi di sostituire la Dichiarazione di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004, con copia dell'Estratto matricolare regolarmente rilasciata dalle competenti Capitanerie di Porto, ovvero fotocopie autentiche del libretto di navigazione;

se, in considerazione dell'ingente numero di lavoratori coinvolti e dell'oggettiva difficoltà per molti di loro di raccogliere la documentazione richiesta, il Ministro non ritenga opportuno emanare urgentemente una disposizione affinché i termini per i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 siano prorogati di ulteriori 180 giorni a far data dalla scadenza del termine previsto, cioè dal 15 giugno 2005. (4-13279)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

FRANCI, RAVA e MINNITI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'ONU ha richiesto una razionalizzazione del sistema pesca relativo alle reti derivanti, spadare, che poteva essere praticabile attraverso la riduzione della lunghezza delle reti a 2,5 Km;

il Governo ha ritenuto di dare attuazione a tale richiesta con un piano di messe al bando delle reti derivanti per la cattura del pesc spada, piani impropriamente definiti come volontari;

a seguito delle decisioni CE 24 aprile 1997 e 8 giugno 1998 e del decreto ministeriale 23 maggio 1997 è stata consentita l'autorizzazione dell'attrezzo denominato ferrettara, le cui caratteristiche tecniche sono quelle definite con decreto ministeriale 26 luglio 1995;

gli armatori autorizzati alla ferrettara, quale permuta per l'adesione al Piano di riconversione, ammontano a 432 e, calcolando gli imbarcati, sono oltre 2000 i pescatori interessati ad una corretta gestione della ferrettara e ad una sua regolamentazione;

il regolamento CE 1239/1998 pone il divieto all'utilizzo delle reti derivanti destinate alla cattura di alcune specie elencate nell'Allegato VIII del regolamento stesso;

da un rapporto comparativo tra l'elenco contenuto nell'Allegato VIII del regolamento CE 1239/1998 e l'elenco contenuto nell'Allegato D del decreto ministeriale 26 luglio 1995 si evince che diverse specie (ricciola, occhiata, sgombrò, boga, sardina) non sono comprese nell'Allegato VIII e che quindi la ferrettara è pienamente conforme alle norme comunitarie;

in particolare, il decreto ministeriale 14 ottobre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 2002, per tutte le imbarcazioni autorizzate alla pesca con il sistema ferrettara, prevede limitazioni operative per la maglia della rete (non superiore ai 100 mm di apertura), per la lunghezza della rete (non superiore ai 2 Km), per le specie ittiche catturabili (esclusivamente quelle denominate: ricciola, sgombrò, occhiata, salpa, boga, alaccia, sardina ed acciuga) nonché per la distanza d'impiego dalla costa (non oltre le 3 miglia); operando una progressiva modifica in senso restrittivo della ferrettara;

le restrizioni, introdotte dal Governo italiano, per la ferrettara sono più rigide di quanto previsto dalle norme comunitarie;

secondo gli interroganti costringere l'utilizzo delle ferrettara entro le 3 miglia dalla costa significa creare le condizioni per un forte e negativo impatto ambientale sulle risorse giovanili e nei luoghi di riproduzione della fauna ittica;

le modifiche apportate alla ferrettara hanno alterato profondamente il quadro giuridico preesistente che aveva favorito l'adesione al Piano spada;